



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 39 del 26/05/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' - INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE - RITI RELIGIOSI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA - EDIZIONE FIERA DI SAN FRANCESCO E FESTEGGIAMENTI CIVILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza prot. gen. n. 8803 del 21.05.2025 con cui la Parrocchia SS. Giovanni Battista e Sant'Irene comunica per il 01.06.2025 lo svolgimento della processione religiosa in onore di San Francesco di Paola secondo il seguente itinerario: via S. Giovanni - via S. Biagio - via S. Maria - via Salice - via Aleardi - via Risorgimento - via Genova - via della Resistenza - via Sott. T. Muia - via Salice - via Duca degli Abruzzi - via Donizetti - via Pastrengo - F.lli Bandiera - Via Calvario - L.go S. Francesco;

VISTA l'istanza prot. 8991 del 23.05.2025 con cui vari commercianti di via Calvario chiedono l'interdizione al traffico veicolare in via Calvario, tratto compreso tra via F.lli Bandiera e via Genova/via Corsica;

PRESO ATTO che in data 01.06.2025 si svolgerà l'inaugurazione della 190ma Fiera governativa;

accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 4 del 11/04/2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott.

Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

visto:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

1) per il 01.06.2025, dalle ore **17,00** alle ore **22,00** - in occasione della **processione religiosa** in onore di San Francesco di Paola - il divieto di sosta e fermata **“ambo i lati”** e l'interdizione al traffico veicolare nelle vie interessate dall'itinerario della predetta processione: via S. Giovanni - via S. Biagio - via S. Maria - via Salice - via Aleardi - via Risorgimento - via Genova - via della Resistenza - via Sott. T. Muia - via Salice - via Duca degli Abruzzi - via Donizetti - via Pastrengo - F.lli Bandiera - Via Calvario - L.go S. Francesco;

2) per il giorno 01.06.2025, dalle ore 05:00 alle ore 14:00 - in occasione della **Fiera di San Francesco di Paola** - l'interdizione al transito veicolare e divieto di sosta e fermata sulle seguenti vie: Via San Francesco, L.go San Francesco - Calvario - IV Novembre e relativo prolungamento - Brunelleschi - e **vie limitrofe interessate dall'assegnazione dei posteggi;**

3) per il giorno 01.06.2025, dalle ore **16,00** alle ore **24,00** - in occasione dei festeggiamenti civili in onore di San Francesco da Paola - l'interdizione al transito veicolare e divieto di sosta e fermata in via Calvario, tratto compreso tra via F.lli Bandiera e via Genova/via Corsica

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità,

sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all'eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l' Agente di Polizia Locale Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it.

Che la presente ordinanza sia notificata ai Servizi di Emergenza e Soccorso118 – Lecce, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei settori tecnici comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Veglie, 26/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO Dott. Andrea ZACA`

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.